

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 05/06/2014

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 71

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e proroga del periodo transitorio.**

SOMMARIO: *Si fa seguito alle circolari nn. 156 del 15 dicembre 2011, 161 del 22 dicembre 2011 e 167 del 29 dicembre 2011, per comunicare che il periodo transitorio di due anni, 1° maggio 2010 - 30 aprile 2012, prorogato al 30 aprile 2014 con Decisione della Commissione amministrativa n. E3 del 19 ottobre 2011, è stato ulteriormente prorogato con Decisione della*

Commissione Amministrativa n. E4 del 13 marzo 2014. La proroga è di due anni dalla data in cui il sistema EESSI sarà stato messo a punto, sperimentato, messo in esercizio nonché reso disponibile agli Stati membri affinché procedano all'integrazione con il sistema centrale.

Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare:

- il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004.

Come evidenziato dalle circolari applicative (vedi in particolare le circolari nn. 156 del 15 dicembre 2011, 161 del 22 dicembre 2011 e 167 del 29 dicembre 2011), in base alle nuove disposizioni gli scambi di dati tra istituzioni comunitarie non avverranno in futuro attraverso l'invio di formulari cartacei, bensì per via telematica con il sistema europeo EESSI (Electronic exchange of social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs), trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA.

Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle istituzioni degli Stati membri, è stato previsto un periodo transitorio di due anni, 1° maggio 2010 - 30 aprile 2012, successivamente prorogato al 30 aprile 2014 con Decisione della Commissione amministrativa n. E3 del 19 ottobre 2011, nel corso del quale i formulari cartacei di collegamento della serie E attualmente in uso sono stati sostituiti dai cosiddetti "Paper SEDs", formulari destinati ad un utilizzo temporaneo, che costituiscono la versione cartacea dei futuri SED.

Con la presente circolare si comunica che il citato periodo transitorio è stato ulteriormente prorogato con l'allegata Decisione della Commissione Amministrativa n. E4 del 13 marzo 2014, che ha sostituito la citata Decisione E3. La proroga è di *"due anni dalla data in cui il sistema centrale EESSI sarà stato messo a punto, sperimentato, messo in esercizio nonché reso disponibile agli Stati membri affinché procedano all'integrazione con il sistema centrale"*.

Si ribadisce che, poiché durante il periodo transitorio le istituzioni comunitarie potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo i formulari attuali, l'Istituto, con riferimento alle pensioni, continuerà ad emettere i formulari della serie E200 attraverso la stazione di lavoro C.I., ricevendo, altresì, dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari E200 emessi dalle procedure automatizzate nazionali o i Paper SED P sostitutivi.

Analogamente, con riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito, si ribadisce che, durante il suddetto periodo transitorio, le istituzioni potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo i formulari attuali. Le Sedi potranno

ricevere dalle istituzioni degli altri Stati membri i formulari della serie E100, E300 ed E400 emessi dalle relative procedure automatizzate nazionali, se esistenti, o i Paper SED della serie S, U e F sostitutivi.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di legislazione applicabile e dei distacchi, si conferma che durante il periodo transitorio continueranno ad essere utilizzati i Paper SED della serie A, H e R pubblicati con circolare n. 167 del 29 dicembre 2011.

Inoltre, come precisato con messaggio n. 5994 del 10 aprile 2013, nel periodo transitorio le Sedi potranno comunicare le informazioni relative alla legislazione applicabile all'istituzione competente dello Stato di destinazione del lavoratore, oltre che utilizzando i formulari sopracitati, anche mediante l'invio all'istituzione estera di una copia del documento portatile A1.

Si ricorda, infine, agli operatori che, come già evidenziato nelle citate circolari, durante il periodo transitorio i principi guida devono essere la collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità, essendo di primaria importanza garantire una transizione che consenta il pieno esercizio dei propri diritti.

Pertanto, durante tale periodo si raccomanda di accettare qualsiasi documento, anche se di formato, contenuto o struttura obsoleti.

In caso di dubbi relativi ai diritti di un cittadino, le istituzioni sono tenute a relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.